

CONTRATTO DI SUB-CONCESSIONE

Tra

La *Fondazione per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina* sede legale in Via Molinara, 50 – 37012 Bussolengo (VR) nella persona del legale rappresentante Sig. Andrea Bertoldi (individuato come "sub-concedente" o "Fondazione")

e

La società.....con sede in.....Via..... nella persona del legale rappresentante Sig..... (individuato come "sub-concessionario").

Si stipula quanto segue:

1. Oggetto e consenso:

La *Fondazione per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina* affida in sub-concessione alla ditta predetta la gestione dei locali bar-ristorante all'interno del mercato di Via Molinara n. 50 Bussolengo (VR), alle condizioni tutte del capitolato d'onori, che sottoscritto congiuntamente dalle parti si intende integralmente riportato e trascritto nel presente atto anche se non materialmente allegato. Il complesso dei beni concessi in gestione vengono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rimossa ogni eccezione.

2. Tipologia: La presente sub-concessione è precaria ai sensi della normativa vigente sulle concessioni dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Bussolengo e Pescantina.

3. Durata della sub-concessione: La subconcessione oggetto del presente avviso ha la durata di anni 6 (sei), rinnovabili per ulteriori 6 (sei) anni, previa richiesta del subconcessionario da inviarsi almeno 4 mesi prima della scadenza ed adozione di espresso provvedimento da parte della Fondazione.

4. Canone di concessione: Il canone dovuto a fronte della concessione è fissato come segue:

- 1° (primo) anno di euro oltre IVA,

- 2° (secondo) anno dieuro oltre IVA,

- dal 3° (terzo) anno e seguenti di euro oltre IVA,

somme risultanti dall'applicazione della percentuale di aumento pari al% sul prezzo fissato a base d'asta.

5. Termini di pagamento del canone:Il concessionario dovrà versare il canone come segue:

- entro il giorno 5 di ogni mese l'importo corrispondente alla mensilità anticipata sulla base del canone offerto in sede di gara;

6. Obblighi a carico del sub-concessionario: Il sub-concessionario è tenuto a custodire e conservare l'immobile e gli altri spazi affidategli con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a restituirli alla scadenza nelle identiche condizioni in cui gli stessi verranno consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

8. Cessione della sub-concessione: E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi la presente concessione, pena la revoca della stessa .

9. **Cessazione della sub-concessione:** La presente concessione si conclude per scadenza al termine di cui all'art. 3, o, in via anticipata per revoca o decadenza.
10. **Clausola risolutiva espressa:** La Fondazione, fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli, può avvalersi della facoltà di risolvere la concessione nel caso di grave inadempimento contrattuale del sub-concessionario.
11. **Decadenza – Essenzialità delle clausole:** Ogni clausola contenuta nel presente atto deve intendersi essenziale e pertanto il mancato adempimento di una sola di esse darà luogo alla decadenza automatica dalla sub-concessione qualora il sub-concessionario si renda autore di inadempienze a ciascuna delle obbligazioni assunte con le presenti disposizioni.
12. **Controllo:** La Fondazione si riserva il diritto di controllare l'operato del sub-concessionario in ogni momento, relativamente al rispetto delle norme stabilite con la presente sub-concessione.
13. **Controversie:** Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Verona.
14. **Spese contrattuali:** Le spese del presente atto, della sua registrazione ed ogni altra inerente e conseguente, sono a carico del sub-concessionario.
15. **Registrazione:** Il presente contratto di subconcessione sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5 e art. 1 parte seconda del D.P.R. 25.04.1986 n. 131. A tal fine si puntualizza che il canone di subconcessione è soggetto ad I.V.A.

Bussolengo, lì.....

Il sub-concedente

Il sub-concessionario
